ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA

AI FINI DELLA CONVERSIONE

Il Governo dello Stato d'Israele e Il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominate "Parti", ciascuno nel rispetto degli obblighi derivanti da eventuali Accordi bilaterali o multilaterali e, per quanto riguarda la Parte Italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea,

in conformità alla Convenzione sulla circolazione stradale fatta a Vienna l'8 novembre 1968,

desiderosi di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sui rispettivi territori,

hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1

Le Parti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie e in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte secondo la propria normativa interna, a favore dei titolari di patenti di guida che lo richiedano e che sono in possesso dei requisiti richiesti nel presente Accordo.

Articolo 2

1. La patente di guida israeliana cessa di validità ai fini della circolazione in Italia, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio italiano.

2. La patente di guida italiana cessa di validità ai fini della circolazione in Israele, trascorso un anno dalla data di ingresso regolare del titolare nel territorio israeliano.

Articolo 3

1. Il titolare della patente di guida israeliana che stabilisce la residenza in Italia o il titolare della patente di guida italiana che è entrato regolarmente e soggiorna regolarmente nel territorio israeliano può convertire la patente di guida senza dover sostenere esami teorici e pratici. È fatta eccezione solo per situazioni particolari in cui i conducenti abbiano esigenze speciali per le quali sia necessaria una verifica pratica di guida, in conformità alla legislazione interna. Si considerano situazioni particolari quelle relative a conducenti aventi esigenze speciali che richiedono adattamenti del veicolo, rispetto alla configurazione standard ovvero uso di protesi.

2. In Italia, il titolare di patente di guida israeliana può convertire il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici, solo se al momento della presentazione dell'istanza di conversione sono passati non più di sei anni dalla data di ottenimento della residenza in Italia. Se il titolare ha la residenza sul territorio italiano da più di sei anni, il presente Accordo non si applica.

3. In Israele, il titolare di patente di guida italiana può convertire il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici, solo se al momento della presentazione dell'istanza di

conversione sono passati non più di cinque anni dalla data di ingresso regolare in Israele e soggiorna regolarmente in Israele. Se sono passati più di cinque anni dall'ingresso regolare del titolare in Israele, il presente Accordo non si applica.

4. Le Autorità competenti ad effettuare la conversione della patente di guida possono chiedere un certificato medico comprensivo di visita oculistica, comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

5. Per l'applicazione del presente Accordo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

6. Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste per i neopatentati dalle norme interne delle due Parti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 4

1. Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida israeliane rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio italiano, o per le patenti di guida italiane rilasciate prima dell'ingresso regolare in Israele del titolare che soggiorna regolarmente in Israele.

2. Il presente Accordo, inoltre, non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta per conversione di un documento rilasciato da uno Stato terzo e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

3. Le autorizzazioni per esercitarsi alla guida rilasciate agli aspiranti al conseguimento della patente di guida in conformità alla normativa nazionale vigente nelle Parti non sono riconosciute reciprocamente ai fini della conversione e non sono riconosciute ai fini della circolazione.

Articolo 5

1. Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti viene determinata sulla base delle Tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo.

2. Le Tabelle tecniche di equipollenza, l'elenco dei modelli delle patenti di guida da ritenere validi ai fini della conversione e le immagini dei modelli in esso indicati, costituiscono gli allegati tecnici dell'Accordo. Gli allegati tecnici sono giuridicamente vincolanti e possono essere modificati secondo quanto indicato all'art. 15.

Articolo 6

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile;

b) nello Stato d'Israele, Ministry of Transport and Road Safety – Licensing Authority (Ministero dei Trasporti e della Sicurezza Stradale, Autorità per il rilascio delle patenti di guida).

Articolo 7

1. La procedura di conversione della patente di guida, oggetto dal presente Accordo, si conclude con il rilascio di una patente di guida non provvisoria e redatta sull'ultimo modello in uso nella Parte che procede alla conversione

2. L'autorità competente che effettua la conversione può rilasciare un documento provvisorio, per il breve periodo di tempo necessario alla conclusione della procedura amministrativa prevista per la consegna della nuova patente di guida emessa per conversione.

3. L'autorità competente che effettua la conversione chiede al titolare di restituire la patente originale oggetto di conversione, solo dopo la consegna allo stesso della nuova patente di guida rilasciata per conversione.

4. A seguito della ricezione della patente di guida rilasciata per conversione da parte del titolare, la patente originale oggetto di conversione è restituita alla Parte che l'ha rilasciata, secondo le seguenti modalità:

a) le patenti di guida italiane convertite in Israele sono restituite all'autorità centrale competente di cui all'Articolo 6 lettera a) dall'autorità israeliana che ha effettuato la conversione, per il tramite della Rappresentanza diplomatica italiana in Israele;
b) le patenti di guida israeliane convertite in Italia sono restituite all'autorità centrale competente di cui all'Articolo 6 lettera b) dall'autorità italiana che ha effettuato la conversione, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche israeliane in Italia.

Articolo 8

1. Al momento della conversione, l'Autorità competente può richiedere al titolare la traduzione ufficiale della patente di guida.

2. Ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente di guida ed i dati in essa riportati, l'Autorità competente può richiedere informazioni all'Autorità competente dell'altra Parte. Tali informazioni possono essere scambiate attraverso i canali diplomatici, oppure direttamente tra le autorità competenti delle due Parti, qualora le Parti stesse definiscano le modalità con Scambio di Note Verbali.

Articolo 9

1. L' Autorità centrale competente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'Autorità centrale competente dell'altra Parte qualora il documento presenti

anomalie relative alla validità, all' autenticità ed ai dati in esso riportati. Tali informazioni sono trasmesse tramite canali diplomatici.

Articolo 10

Lo scambio di informazioni previsto dal presente Accordo sarà effettuato nel rispetto delle normative sul trattamento dei dati personali in vigore rispettivamente in Italia e in Israele. Nel caso di modifica delle normative pertinenti a questo Accordo, le Parti si scambiano informazioni a riguardo. Successivamente, se ritenuto necessario da entrambe le Parti, le stesse integreranno il presente Accordo con clausole giuridicamente vincolanti relative alla protezione dei dati personali. Durante le negoziazioni per le suddette clausole integrative, ciascuna Parte potrà sospendere il presente Accordo, fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo integrato, in conformità all'Articolo 15(1). L'intenzione di sospendere l'Accordo sarà notificata tramite canali diplomatici.

Articolo 11

1. Le Parti s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui vengono inviate le patenti ritirate ai sensi dell'Articolo 7, e che ricevono le richieste di informazioni di cui all'Articolo 8.
2. Inoltre, ciascuna Parte comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che possono fornire assistenza per le procedure di cui ai predetti Articoli 7, 8 e 9.

3. Le parti si comunicano gli indirizzi di posta elettronica necessari per la corretta e sicura applicazione delle procedure di cui all'Articolo 8.

Articolo 12

Eventuali divergenze nella interpretazione o applicazione del presente Accordo verranno risolte amichevolmente in consultazione e/o negoziati i tra le Parti.

Articolo 13

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali applicabili e, per la Parte italiana, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 14

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalle Parti, entro i limiti delle rispettive risorse finanziarie, senza creare oneri aggiuntivi nei bilanci ordinari della Repubblica italiana o dello Stato di Israele.

Articolo 15

1. Il presente Accordo potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso delle Parti. Tali eventuali modifiche entreranno in vigore in conformità con le procedure previste per l'entrata in vigore all'Articolo 16 del presente Accordo.

2. Gli allegati tecnici potranno essere modificati per iscritto per mutuo consenso delle Parti, in forma semplificata tramite Scambi di Note.
Gli Scambi di Note saranno effettuati per via diplomatica ed entreranno in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda Nota.
Al fine di consentire ad entrambe le Parti di determinare con esattezza la data di entrata in vigore della modifica, la Parte che avrà ricevuto la seconda Nota provvederà a notificare all'altra Parte, per via diplomatica, la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.

Articolo 16

1. Il presente Accordo, con i relativi Allegati Tecnici, entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche per via diplomatica, con le quali le Parti si saranno comunicate la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore dello stesso. Al fine di consentire ad entrambe le Parti di determinare con esattezza la data di entrata in vigore, la Parte che avrà ricevuto la seconda Nota provvederà a notificare all'altra Parte, per via diplomatica, la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.

2. Il presente Accordo ha una durata di cinque anni. A partire da due anni prima della scadenza, le Parti inizieranno le consultazioni per il rinnovo dello stesso, la cui durata potrà essere prolungata di ulteriori periodi di cinque (5) anni, previo consenso reciproco scritto delle Parti.

3. Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Accordo con notifica scritta all'altra Parte per via diplomatica. L'Accordo cesserà di essere in vigore sei (6) mesi dopo la ricezione della notifica di denuncia.

4. La denuncia del presente Accordo non inciderà sulle procedure di conversione delle patenti di guida in corso, a meno che non venga stabilito diversamente per mutuo consenso delle Parti. Non potranno essere accettate richieste di conversione di patenti di guida dalla data in cui l'Accordo cesserà di essere in vigore.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Gerusalemme il 13/03/2023, che corrisponde al 20 Adar 5783 del calendario ebraico, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, ebraica e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale.

PER IL GOVERNO
DELLO STATO DI ISRAELE

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TABELLE TECNICHE DI EQUIPOLLENZA

I Tabella di equipollenza
per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Israele in patenti italiane.

ISRAELE	ITALIA
Patente di guida di categoria A2	Patente di guida categoria A1
Patente di guida di categoria A1	Patente di guida categoria A2
Patente di guida di categoria A	Patente di guida categoria A
Patente di guida di categoria B	Patente di guida categoria B con codice 110 *
Patente di guida di categoria C1	Patente di guida categoria B con codice 110 *
Patente di guida di categoria C	Patente di guida categoria B con codice 110 *
Patente di guida di categoria D	Patente di guida categoria B con codice 110 *
Patente di guida di categoria D1	Patente di guida Categoria B con codice 110 *
Patente di guida di categoria D2	Patente di guida Categoria B con codice 110 *
Patente di guida di categoria D3	Patente di guida Categoria B con codice 110 *
Patente di guida di categoria E	----------
Patente di guida di categoria 1	----------

* In Italia, per conversione (senza esami) della patente di guida di categoria B israeliana -e per tutte le categorie superiori israeliane- è rilasciata la categoria B italiana con codice 110, che **non** abilita alla conduzione dei veicoli della categoria A1. Resta la possibilità di condurre veicoli della categoria AM italiana.
Il codice 110 è indicato sul retro della patente italiana emessa per conversione.
Qualora il conducente risulti anche in possesso di una delle seguenti categorie A1, A2 o A israeliane, potrà essere rilasciata una patente italiana valida per la categoria B **senza** il codice 110, oltre che la corrispondente di una delle categorie A citate
Nel caso in cui la patente di categoria B israeliana (o superiori) derivi a sua volta da conversione di patente di guida italiana (priva di codice 110) non dovrà essere riportato il codice 110.

NOTA *: per il rilascio di ogni categoria il titolare della patente di guida israeliana deve aver compiuto l'età prevista dalla normativa vigente in Italia*

II Tabella di equipollenza
per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia in patenti israeliane.

ITALIA	ISRAELE
Patente di guida di categoria A1	Patente di guida categoria A2
Patente di guida di categoria A2	Patente di guida categoria A1
Patente di guida di categoria A	Patente di guida categoria A
Patente di guida di categoria B1	----------
Patente di guida di categoria B rilasciata prima del 01.01.1986	Patente di guida categorie A + B
Patente di guida di categoria B rilasciata dal 01.01.1986 in poi	Patente di guida di categorie A2 + B
Patente di guida di categoria B con codice 110	Patente di guida di categoria B
Patente di guida di categoria C1	Patente di guida categoria B oppure A+B oppure A2 + B *
Patente di guida di categoria C	Patente di guida categoria B oppure A+B oppure A2 + B *
Patente di guida di categoria D1	Patente di guida categoria B oppure A+B oppure A2 + B *
Patente di guida di categoria D	Patente di guida categoria B oppure A+B oppure A2 + B *
Patente di guida di categoria BE	Patente di guida categoria B oppure A+B oppure A2 + B *
Patente di guida di categoria C1E	Patente di guida categoria B oppure A+B oppure A2 + B *
Patente di guida di categoria CE	Patente di guida categoria B oppure A+B oppure A2 + B *
Patente di guida di categoria D1E	Patente di guida categoria B oppure A+B oppure A2 + B *
Patente di guida di categoria DE	Patente di guida categoria B oppure A+B oppure A2 + B *

* In Israele, la conversione (senza esame) delle patenti di guida italiane di categorie superiori alla B, **viene effettuata nel rispetto di quanto previsto, nella tabella stessa, per la conversione della categoria B .**

NOTA *: per il rilascio di ogni categoria il titolare della patente di guida italiana deve aver compiuto l'età prevista dalla normativa vigente in Israele.*

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente.

1) modello di patente MC 701/MEC . Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Rilasciato dal 1959 al 1989

2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio il Prefetto. Rilasciato dal 1989 al 1990

3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Rilasciato dal 1990 al 1995

4) modello di patente MC 701 /D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Rilasciato nel 1995

5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione). Rilasciato nel 1996

6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1°Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Rilasciato dal 1996 al 1997

7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Rilasciato dal 1997 al 1999

8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dal 1999 al 2004

9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura *"patente di guida"* sullo sfondo è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea il 1° maggio 2004. Rilasciato dal 2005 al 2007

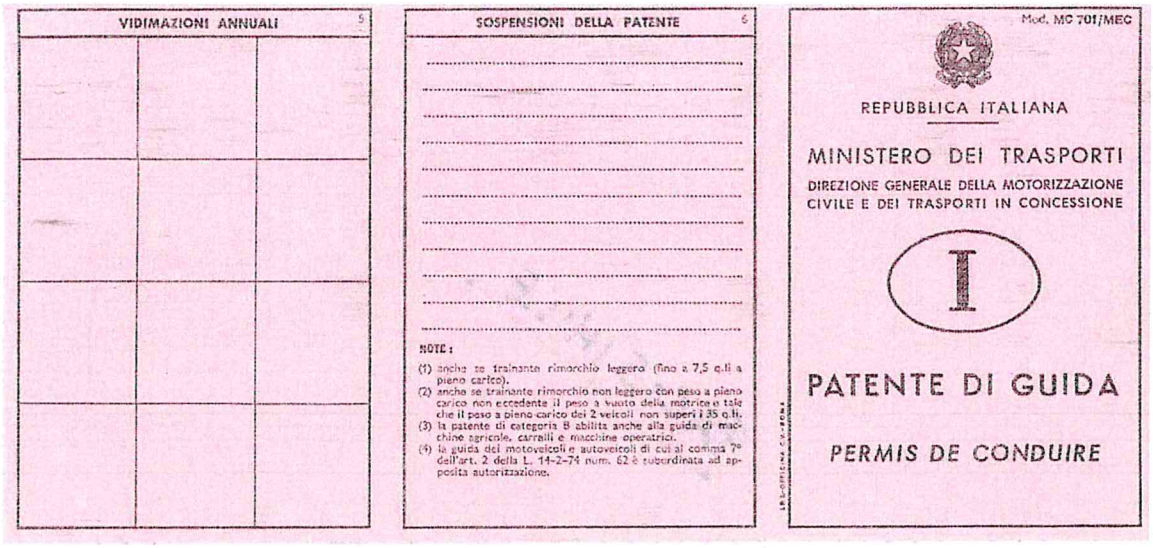
10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra, sul retro del documento, non è riprodotto in stampa ma realizzato in *laser engraving* e quindi rilevabile al tatto. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dal 2007 al 2013

11) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dal 2013 al 2014

12) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Differisce dal precedente indicato al punto 11 perché la dicitura *"patente di guida"* sullo sfondo, è riportata anche in lingua croata . Rilasciato dal giugno 2014
Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dall'ottobre 2014

Modelli di Patenti di Guida Italiane

Modello 1



VIDIMAZIONI ANNUALI 5

SOSPENSIONI DELLA PATENTE 6

NOTE:
(1) anche se trainante rimorchio leggero (fino a 7,5 q.li a pieno carico).
(2) anche se trainante rimorchio non leggero con peso a pieno carico non eccedente il peso a vuoto della motrice e tale che il peso a pieno carico dei 2 veicoli non superi i 35 q.li.
(3) la patente di categoria B abilita anche alla guida di macchine agricole, carrelli e macchine operatrice.
(4) la guida dei motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 7° dell'art. 2 della L. 14-2-74 num. 62 è subordinata ad apposita autorizzazione.

Mod. MC 701/MEC

REPUBBLICA ITALIANA

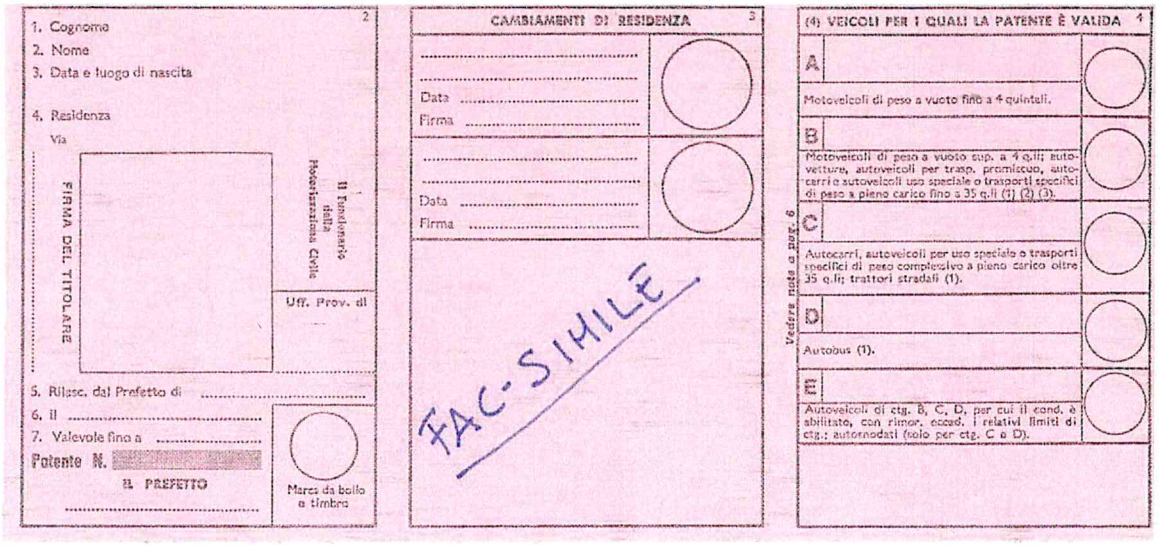
MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

I

PATENTE DI GUIDA

PERMIS DE CONDUIRE



2

1. Cognome
2. Nome
3. Data e luogo di nascita
4. Residenza
Via
FIRMA DEL TITOLARE
Il Funzionario della Motorizzazione Civile
Uff. Prov. di
5. Rilasc. dal Prefetto di
6. il
7. Valevole fino a
Patente N.
IL PREFETTO
Marca da bollo a timbro

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA 3

Data
Firma
Data
Firma

FAC-SIMILE

(4) VEICOLI PER I QUALI LA PATENTE È VALIDA 4

A — Motoveicoli di peso a vuoto fino a 4 quintali.

B — Motoveicoli di peso a vuoto sup. a 4 q.li; autovetture, autoveicoli per trasp. promiscuo, autocarro autoveicoli uso speciale o trasporti specifici di peso a pieno carico fino a 35 q.li (1) (2) (3).

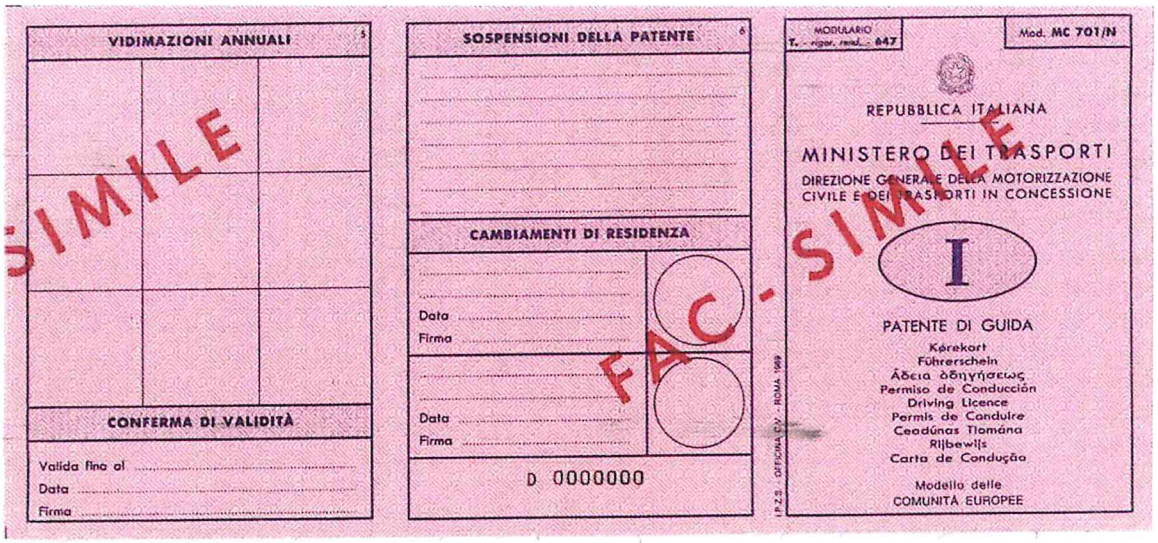
C — Autocarri, autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico oltre 35 q.li; trattori stradali (1).

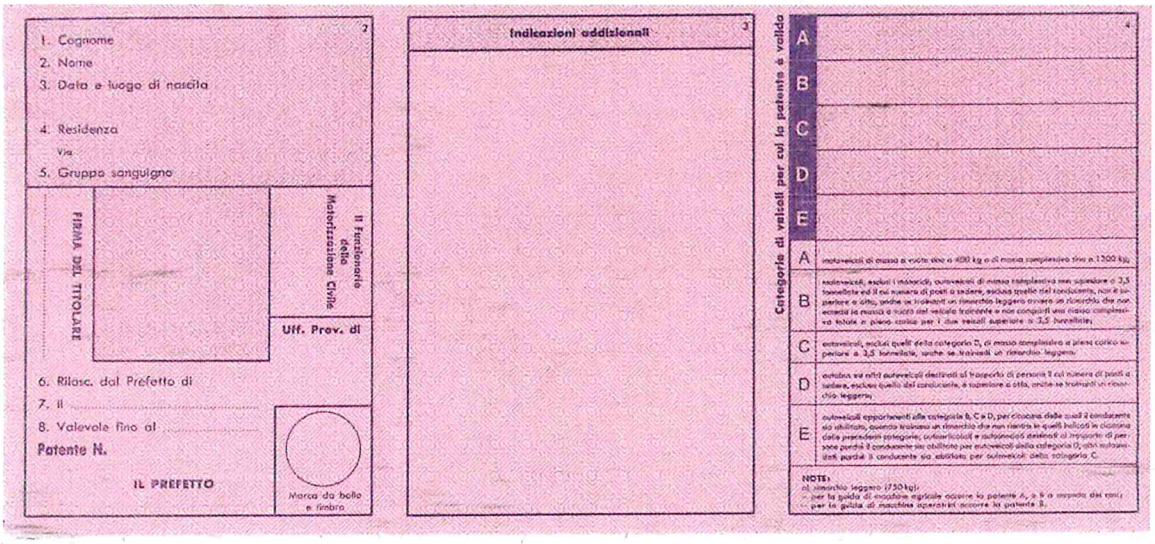
D — Autobus (1).

E — Autoveicoli di ctg. B, C, D, per cui il cond. è abilitato, con rimor. ecced. i relativi limiti di ctg.: autosnodati (solo per ctg. C e D).

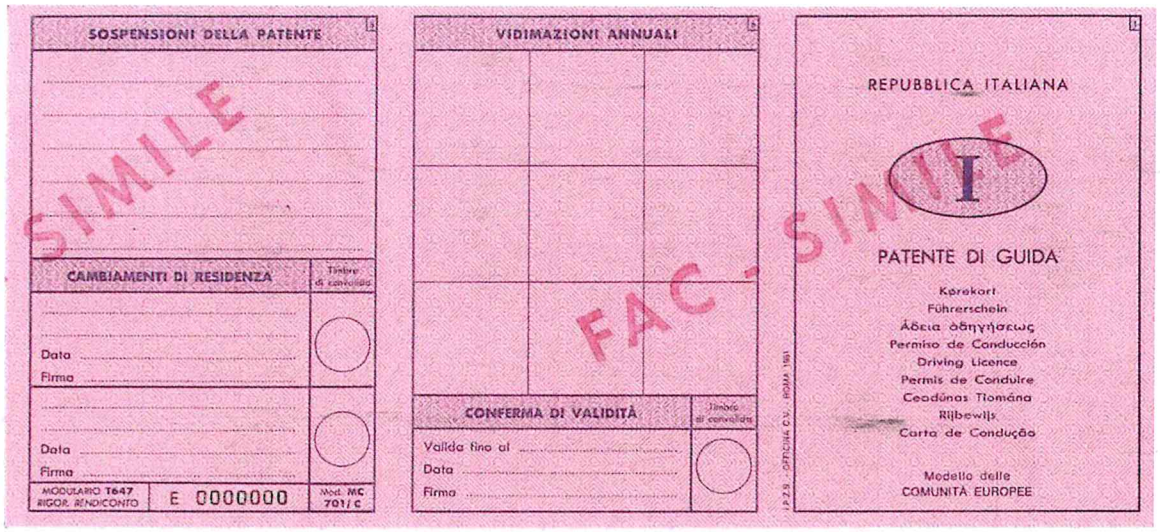
Vedere nota a pag. 6

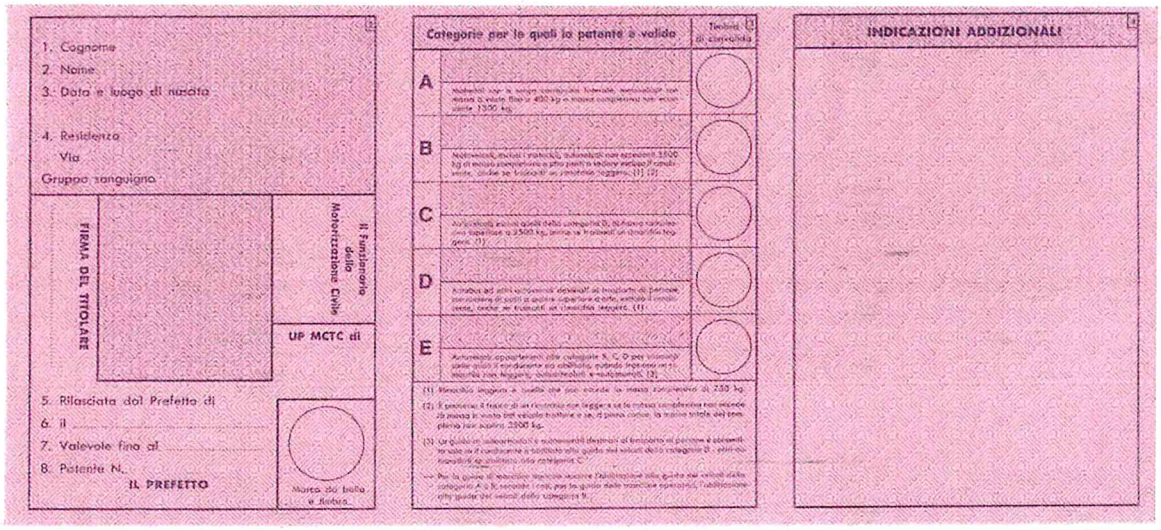
Modello 2


VIDIMAZIONI ANNUALI
5
SIMILE
CONFERMA DI VALIDITÀ
Valida fino al
Data
Firma
SOSPENSIONI DELLA PATENTE
6
CAMBIAMENTI DI RESIDENZA
Data
Firma
Data
Firma
D 0000000
FAC - SIMILE
MODULARIO
T. - rigor. rend. - 647
Mod. MC 701/N
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
I
PATENTE DI GUIDA
Körekort
Führerschein
Άδεια δδηγήσεως
Permiso de Conducción
Driving Licence
Permis de Conduire
Ceadúnas Tiomána
Rijbewijs
Carta de Condução
Modello delle
COMUNITÀ EUROPEE
I.P.Z.S. - OFFICINA CIV. - ROMA 1989

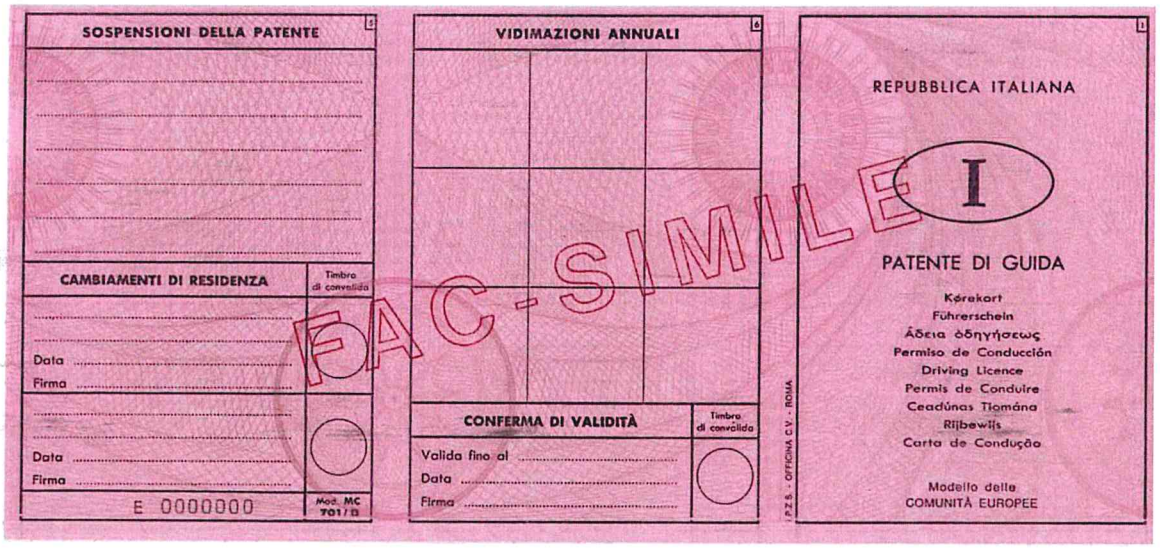

2
1. Cognome
2. Nome
3. Data e luogo di nascita
4. Residenza
Via
5. Gruppo sanguigno
FIRMA DEL TITOLARE
Il Funzionario della Motorizzazione Civile
Uff. Prov. di
6. Rilasc. dal Prefetto di
7. il
8. Valevole fino al
Patente N.
IL PREFETTO
Marca da bollo e timbro
3
Indicazioni addizionali
4
Categorie di veicoli per cui la patente è valida
A
B
C
D
E
A motoveicoli di massa a vuoto non a 400 kg e di massa complessiva fino a 1300 kg;
B autoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale in pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;
C autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;
D autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone perché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D; altri autoarticolati perché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C.
NOTE:
- per la guida di macchine agricole occorre la patente A, o B o ragazzi dai sedici
- per la guida di macchine operatrici occorre la patente B.

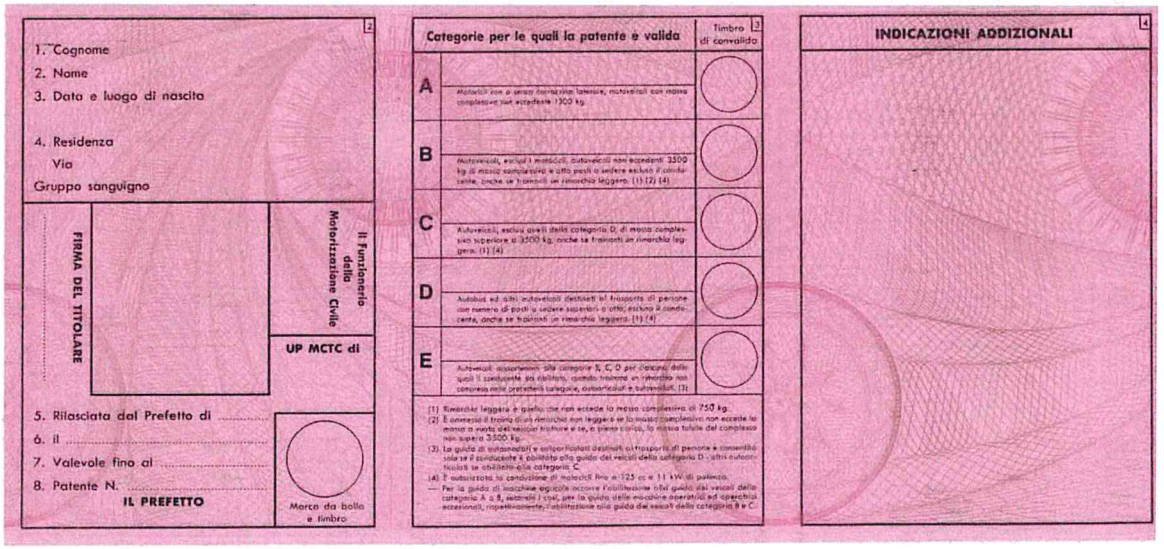
Modello 3


SOSPENSIONI DELLA PATENTE
SIMILE
CAMBIAMENTI DI RESIDENZA
Timbro di convalida
Data
Firma
Data
Firma
MODULARIO T647
RIGOR. RENDICONTO
E 0000000
Mod. MC 701/C
VIDIMAZIONI ANNUALI
FAC - SIMILE
CONFERMA DI VALIDITÀ
Timbro di convalida
Valida fino al
Data
Firma
I.P.Z.S. - OFFICINA C.U. - ROMA 1981
REPUBBLICA ITALIANA
I
PATENTE DI GUIDA
Kørekort
Führerschein
Άδεια οδηγήσεως
Permiso de Conducción
Driving Licence
Permis de Conduire
Ceadúnas Tiomána
Rijbewijs
Carta de Condução
Modello delle
COMUNITÀ EUROPEE

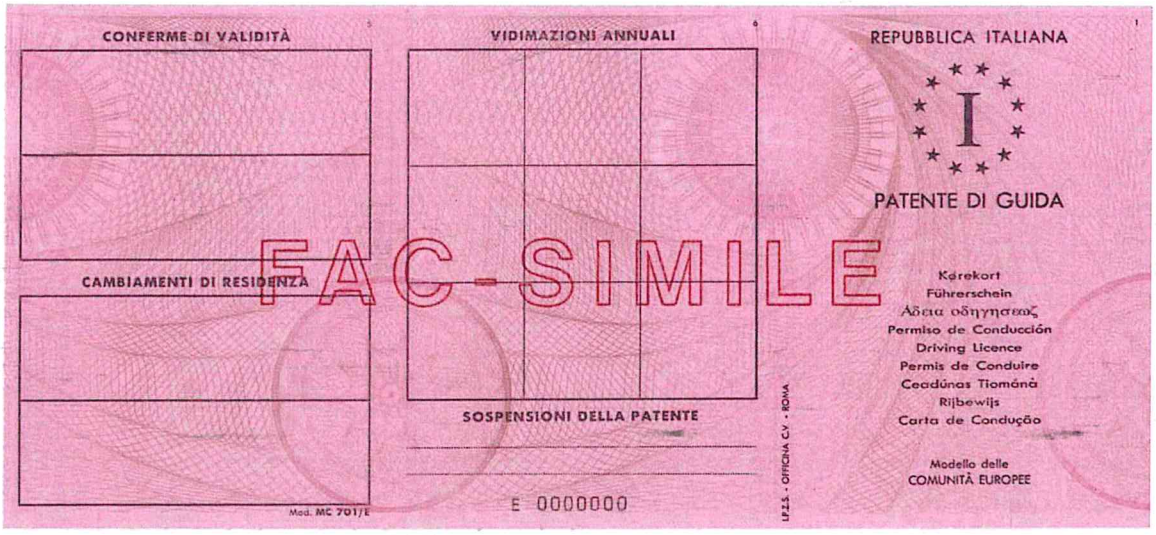

1. Cognome
2. Nome
3. Data e luogo di nascita
4. Residenza
Via
Gruppo sanguigno
FIRMA DEL TITOLARE
Il Funzionario della Motorizzazione Civile
UP MCTC di
5. Rilasciata dal Prefetto di
6. il
7. Valevole fino al
8. Patente N.
IL PREFETTO
Marca da bollo e firma
Categorie per le quali la patente è valida
Timbri di convalida
A
B
C
D
E
(1) Rimorchio leggero è quello che può essere la massa complessiva di 750 kg.
(2) Il gancio di traino di un rimorchio non leggero e se la massa complessiva non eccede la massa in ordine di marcia del veicolo trainante e se, di massa, non è superiore a 3500 kg.
(3) Un gruppo di motocarrozzetta e motocarrozzetta destinato al trasporto di persone e abbinato ad un motoveicolo e collocato sulla guida dei veicoli della categoria B - altri dei requisiti per ottenere della categoria C.
— Per la guida di motocarri speciali oltre l'abilitazione alla guida dei veicoli della categoria A o B, occorre l'età, per la guida delle macchine operatrici, l'abilitazione alla guida dei veicoli della categoria F.
INDICAZIONI ADDIZIONALI

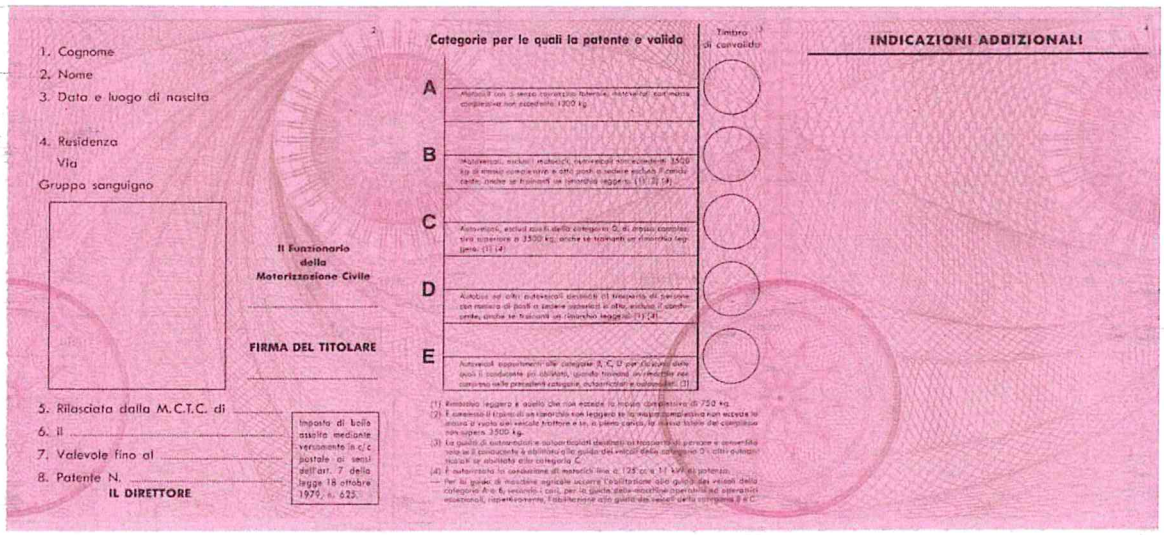
Modello 4


SOSPENSIONI DELLA PATENTE
CAMBIAMENTI DI RESIDENZA
Timbro di convalida
Data
Firma
E 0000000
Mod. MC 701/D
VIDIMAZIONI ANNUALI
CONFERMA DI VALIDITÀ
Valida fino al
Data
Firma
FAC-SIMILE
P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
I
PATENTE DI GUIDA
Körekort
Führerschein
Άδεια όδηγήσεως
Permiso de Conducción
Driving Licence
Permis de Conduire
Ceadúnas Tiomána
Rijbewijs
Carta de Condução
Modello della
COMUNITÀ EUROPEE

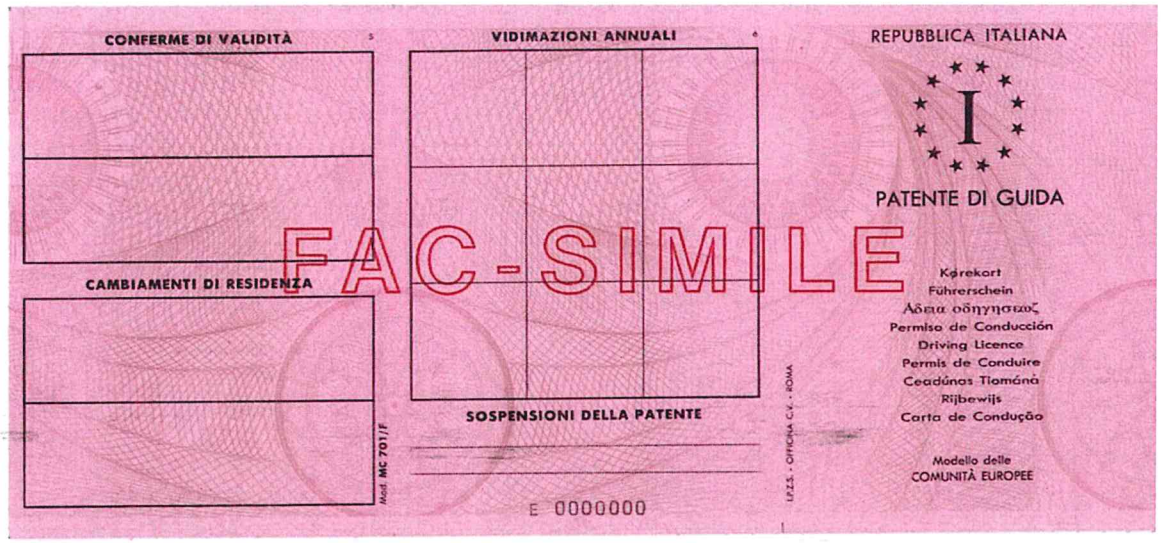

1. Cognome
2. Nome
3. Data e luogo di nascita
4. Residenza
Via
Gruppo sanguigno
FIRMA DEL TITOLARE
Il Funzionario della Motorizzazione Civile
UP MCTC di
5. Rilasciata dal Prefetto di
6. il
7. Valevole fino al
8. Patente N.
IL PREFETTO
Marca da bollo e timbro
Categorie per le quali la patente è valida
Timbro di convalida
A
B
C
D
E
(1) Rimorchio leggero è quello che non eccede la massa complessiva di 750 kg.
(2) È ammesso il traino di un rimorchio non leggero se la massa complessiva non eccede la massa a vuota del veicolo trainante e se, a pieno carico, la massa totale del complesso non supera 3500 kg.
(3) La guida di autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone è consentita solo se il conducente è abilitato alla guida dei veicoli della categoria D - altri autoarticolati se abilitato alla categoria C.
(4) È autorizzata la conduzione di motocicli fino a 125 cc e 11 kW di potenza.
— Per la guida di macchine agricole occorre l'abilitazione alla guida dei veicoli della categoria A o B, secondo i casi, per la guida delle macchine operatrici ad operatrice accessorii, rispettivamente, l'abilitazione alla guida dei veicoli della categoria B e C.
INDICAZIONI ADDIZIONALI

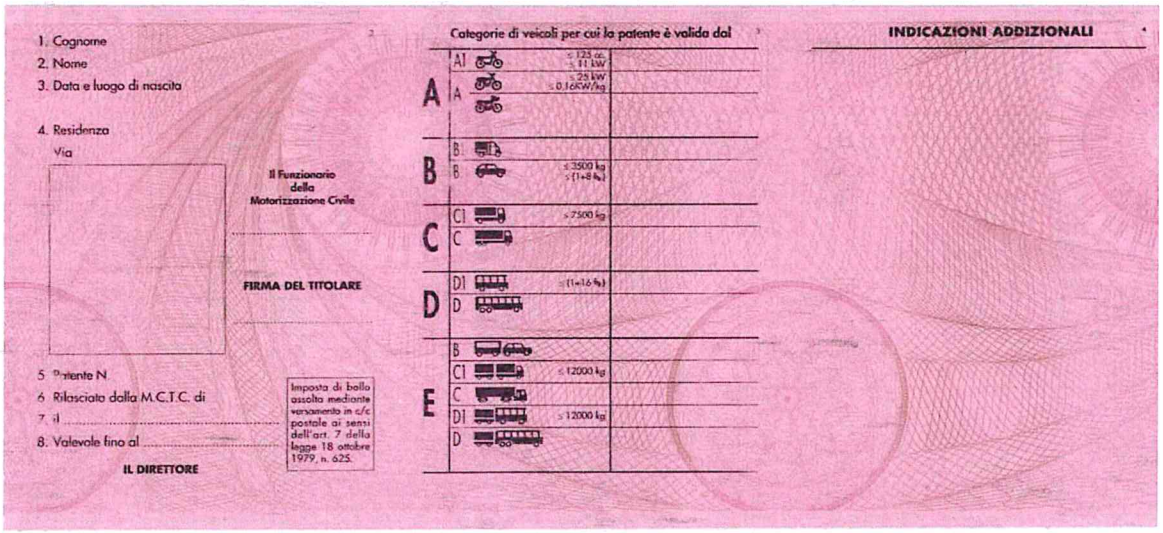
Modello 5


CONFERME DI VALIDITÀ
VIDIMAZIONI ANNUALI
REPUBBLICA ITALIANA
I
PATENTE DI GUIDA
CAMBIAMENTI DI RESIDENZA
FAC-SIMILE
Körekort
Führerschein
Άδεια οδηγήσεως
Permiso de Conducción
Driving Licence
Permis de Conduire
Ceadúnas Tiománá
Rijbewijs
Carta de Condução
SOSPENSIONI DELLA PATENTE
Modello delle
COMUNITÀ EUROPEE
Mod. MC 701/E
E 0000000
I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

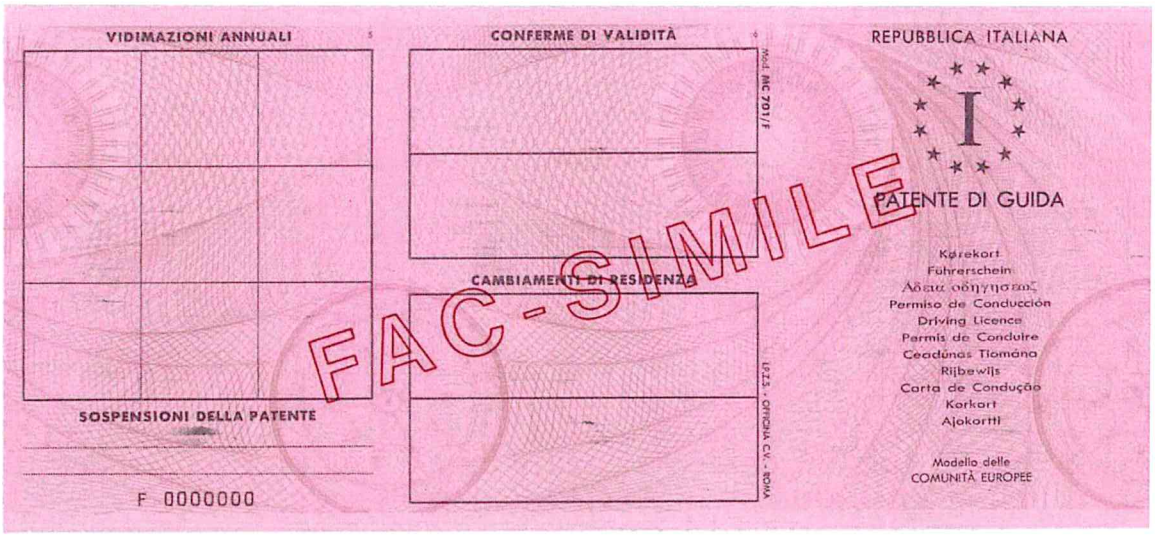

1. Cognome
2. Nome
3. Data e luogo di nascita
4. Residenza
Via
Gruppo sanguigno
Il Funzionario della Motorizzazione Civile
FIRMA DEL TITOLARE
5. Rilasciata dalla M.C.T.C. di
6. Il
7. Valevole fino al
8. Patente N.
IL DIRETTORE
Imposta di bollo assolta mediante versamento c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1979, n. 625.
Categorie per le quali la patente è valida
Timbro di convalida
A
B
C
D
E
INDICAZIONI ADDIZIONALI

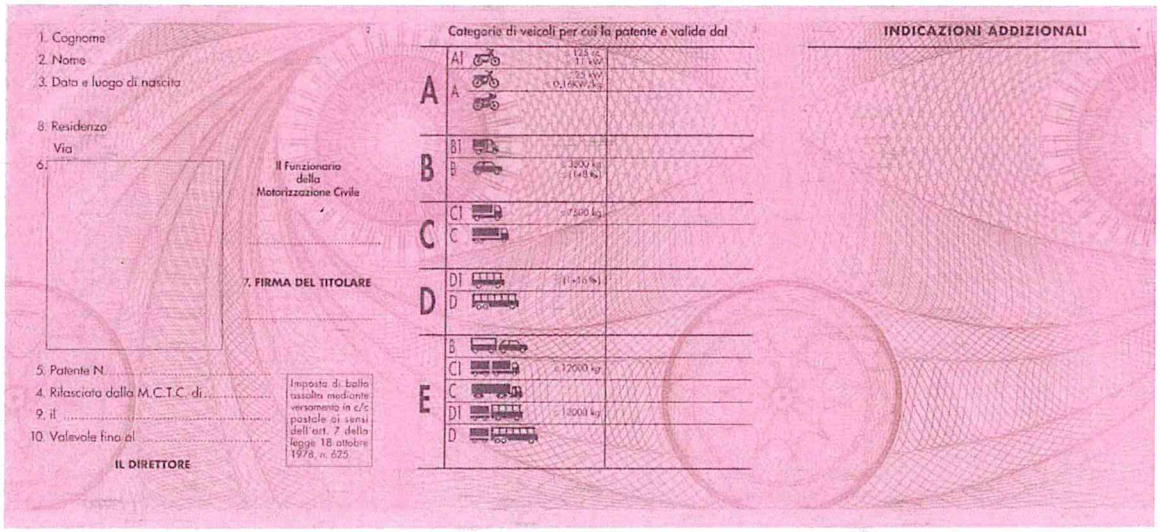
Modello 6


CONFERME DI VALIDITÀ
VIDIMAZIONI ANNUALI
REPUBBLICA ITALIANA
I
PATENTE DI GUIDA
FAC-SIMILE
CAMBIAMENTI DI RESIDENZA
SOSPENSIONI DELLA PATENTE
Mod. MC 701/F
E 0000000
LPZS - OFFICINA C.V. - ROMA
Körekort
Führerschein
Άδεια οδηγήσεως
Permiso de Conducción
Driving Licence
Permis de Conduire
Ceadúnas Tiomána
Rijbewijs
Carta de Condução
Modello delle
COMUNITÀ EUROPEE


1. Cognome
2. Nome
3. Data e luogo di nascita
4. Residenza
Via
Il Funzionario della Motorizzazione Civile
FIRMA DEL TITOLARE
5. Patente N.
6. Rilasciata dalla M.C.T.C. di
7. il
8. Valevole fino al
IL DIRETTORE
Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1979, n. 625.
Categorie di veicoli per cui la patente è valida dal
A
A1
A
B
B
B
C
C1
C
D
D1
D
E
B
C1
C
D1
D
INDICAZIONI ADDIZIONALI

Modello 7


VIDIMAZIONI ANNUALI
CONFERME DI VALIDITÀ
REPUBBLICA ITALIANA
I
PATENTE DI GUIDA
Körkort
Führerschein
Άδεια οδήγησης
Permiso de Conducción
Driving Licence
Permis de Conduire
Ceadúnas Tiomána
Rijbewijs
Carta de Condução
Korkort
Ajokortti
Modello delle
COMUNITÀ EUROPEE
CAMBIAMENTI DI RESIDENZA
SOSPENSIONI DELLA PATENTE
F 0000000
Mod. RIC 701/F
I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA
FAC-SIMILE


1. Cognome
2. Nome
3. Data e luogo di nascita
8. Residenza
Via
6.
Il Funzionario della Motorizzazione Civile
7. FIRMA DEL TITOLARE
5. Patente N.
4. Rilasciata dalla M.C.T.C. di
9. il
10. Valevole fino al
IL DIRETTORE
Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625
Categorie di veicoli per cui la patente è valida dal
A
B
C
D
E
INDICAZIONI ADDIZIONALI

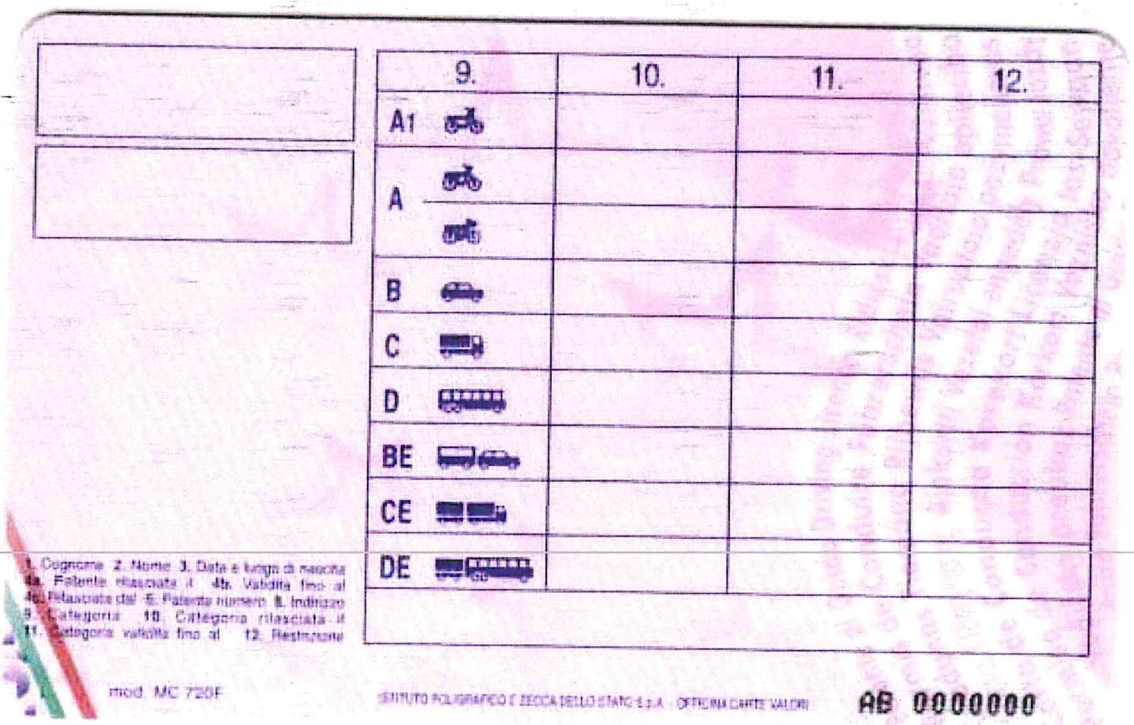
Modello 8


PATENTE DI GUIDA
REPUBBLICA ITALIANA
1.
2.
3.
4a.
4c.
4b.
5.
7.
9.
8.
FACSIMILE


9.
10.
11.
12.
A1
A
B
C
D
BE
CE
DE
mod. MC 720F
AB 0000000
FACSIMILE

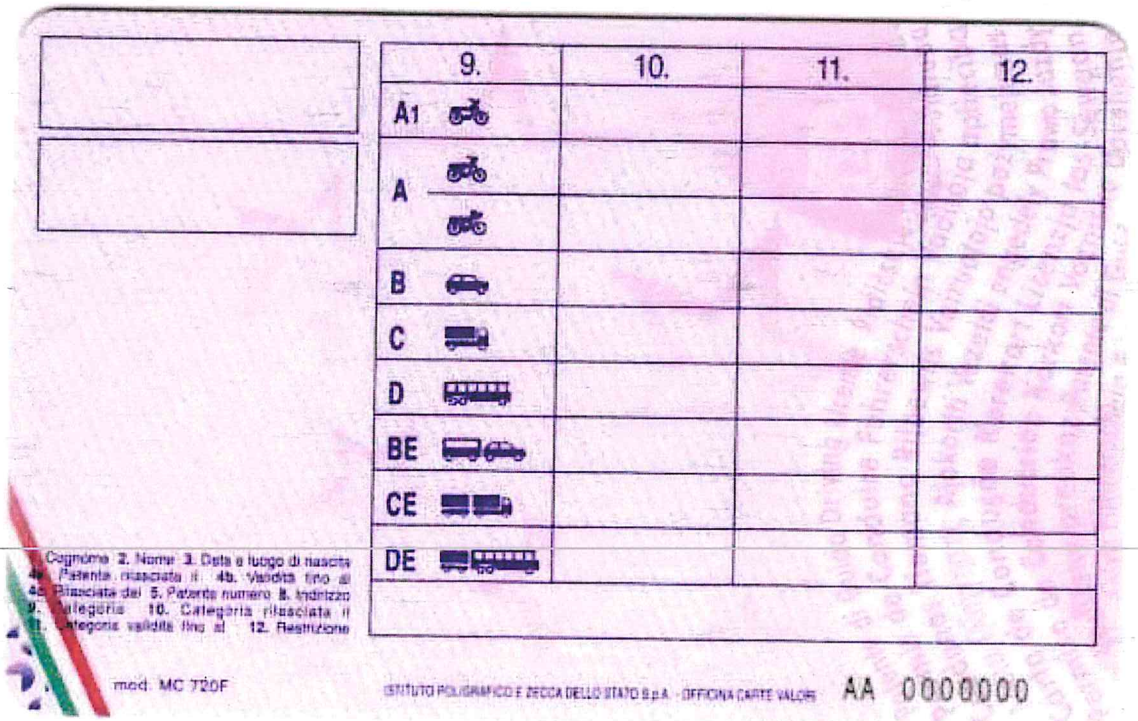
Modello 9


PATENTE DI GUIDA
REPUBBLICA ITALIANA
1.
2.
3.
4a.
4c.
4b.
5.
7.
SPECIMEN
9.
8.


9.
10.
11.
12.
A1
A
B
C
D
BE
CE
DE
1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita
4a. Patente rilasciata il 4b. Validità fino al
4c. Rilasciata dal 5. Patente numero 8. Indirizzo
9. Categoria 10. Categoria rilasciata il
11. Categoria validità fino al 12. Restrizioni
mod. MC 7226F
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - OFFICINA CARTE VALORI
AB 0000000

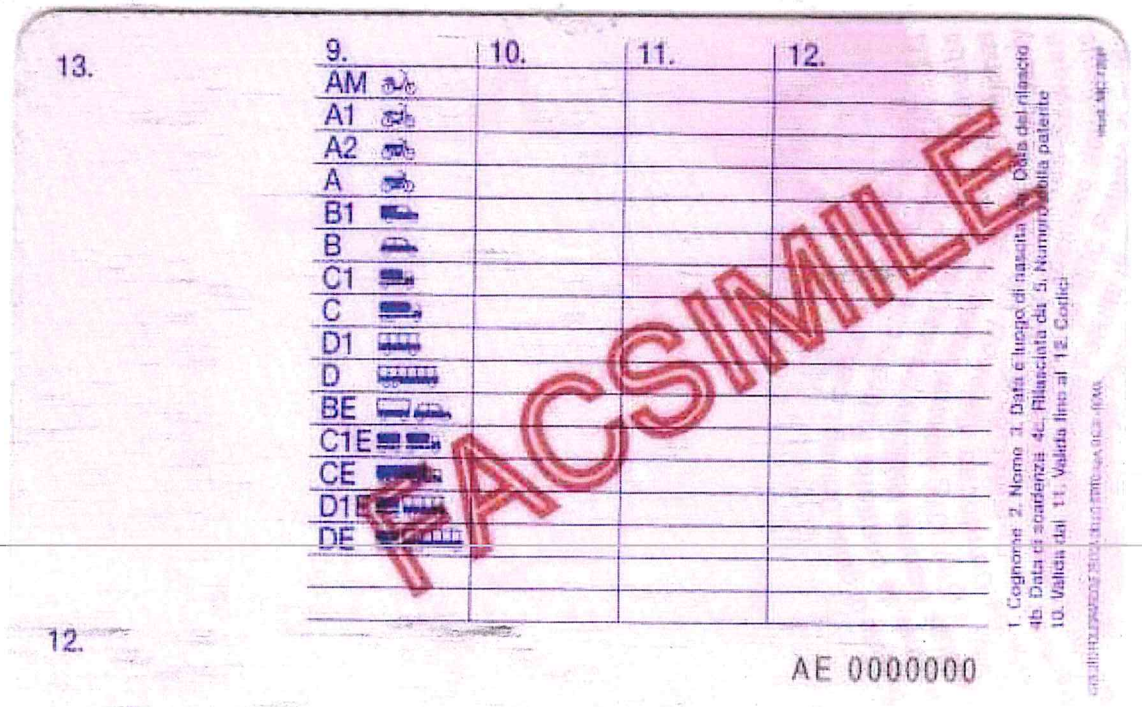
Modello 10


PATENTE DI GUIDA
REPUBBLICA ITALIANA
1.
2.
3.
4a.
4c.
4b.
5.
7.
9.
8.
FAC-SIMILE

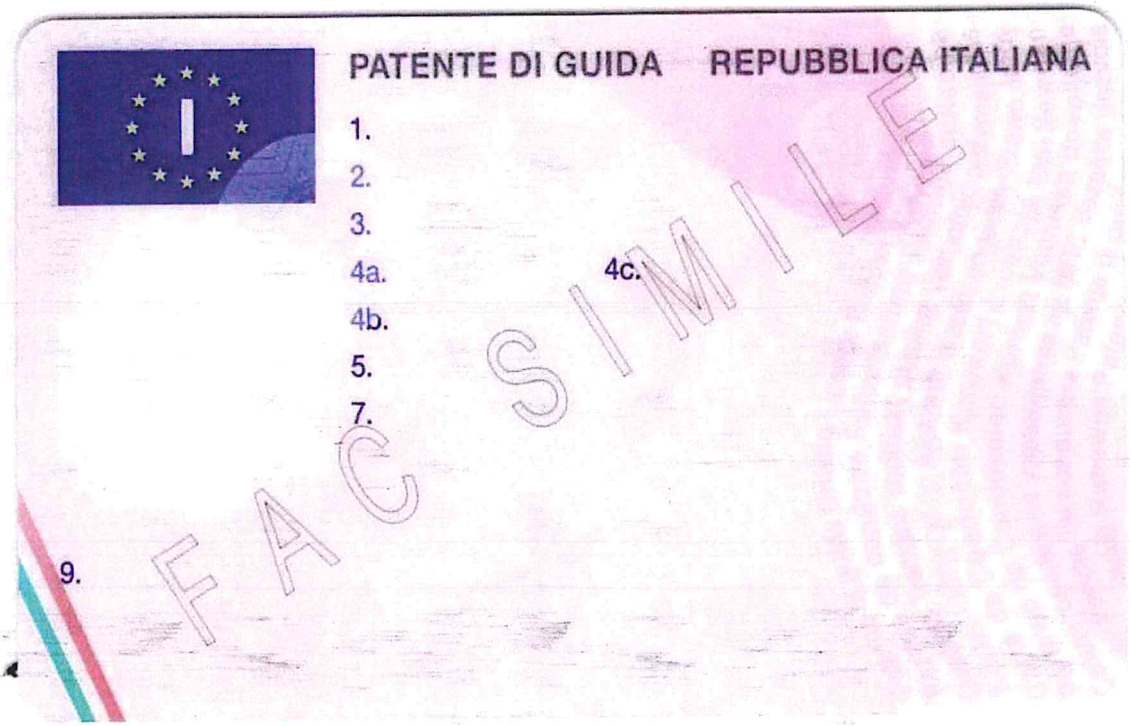

9.
10.
11.
12.
A1
A
B
C
D
BE
CE
DE
mod. MC 72DF
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - OFFICINA CARTE VALORI
AA 0000000

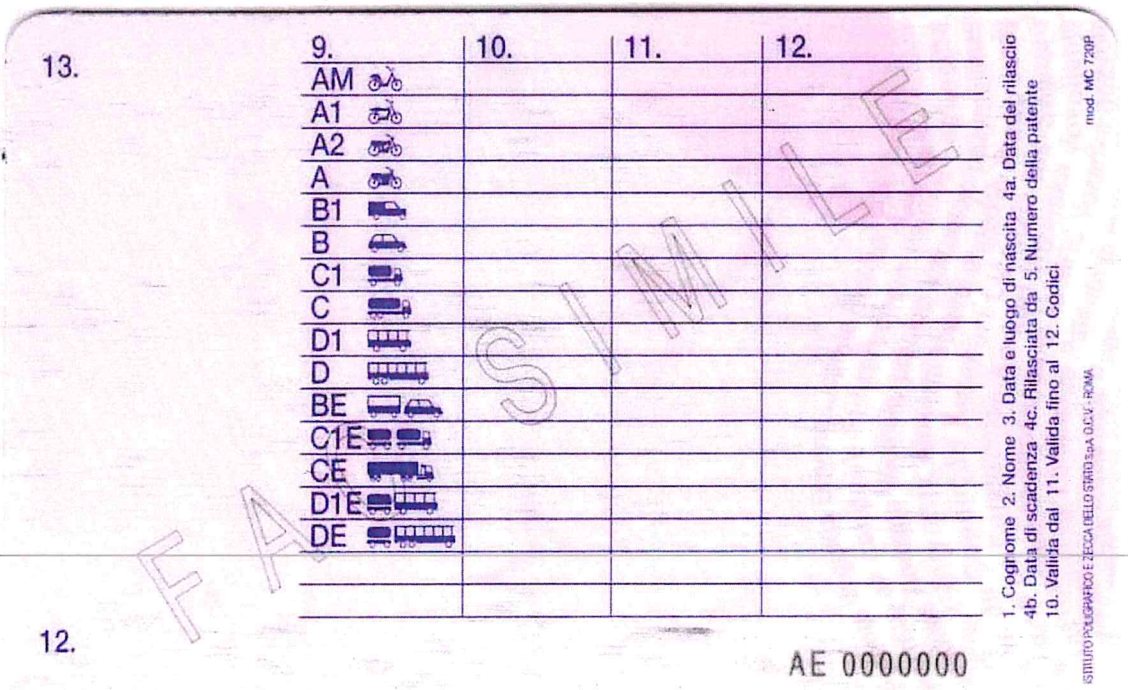
Modello 11


PATENTE DI GUIDA
REPUBBLICA ITALIANA
1.
2.
3.
4a.
4c.
4b.
5.
7.
9.
FACSIMILE


13.
9.
10.
11.
12.
AM
A1
A2
A
B1
B
C1
C
D1
D
BE
C1E
CE
D1E
DE
FACSIMILE
12.
AE 0000000
1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Data del rilascio
4b. Data di scadenza 4c. Rilasciata da 5. Numero della patente
10. Valida dal 11. Valida fino al 12. Codici

Modello 12


PATENTE DI GUIDA
REPUBBLICA ITALIANA
1.
2.
3.
4a.
4c.
4b.
5.
7.
9.
FAC SIMILE


13.
9.
10.
11.
12.
AM
A1
A2
A
B1
B
C1
C
D1
D
BE
C1E
CE
D1E
DE
12.
AE 0000000
1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Data del rilascio
4b. Data di scadenza 4c. Rilasciata da 5. Numero della patente
10. Valida dal 11. Valida fino al 12. Codici
mod. MC 720P
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. D.C.V. - ROMA
FAC SIMILE

Elenco dei MODELLI PATENTI DI GUIDA e relative immagini

Modelli di patenti di guida rilasciate in Israele

Patente di guida formato *card* (modello unico; valido dal 2/18)

Fronte



Retro

